



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità Ente certificato ISO 9001			
T	P51	MD01	Rev.4*

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 22 febbraio 2024

Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 23 giugno 2026

Entra in vigore il 23 luglio 2026

Firmato

La Presidente del Consiglio

Daniela Caputo

Firmato

Il Segretario Generale

Paola Maria Xibilia

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Norme e linee guida di riferimento

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 4 bis – Finalità dell'attività di videosorveglianza comunale

Art. 5 – Principi generali

Art. 6 – Finalità del trattamento e base giuridica

Art. 6 bis – Videosorveglianza e videoanalisi

TITOLO II – MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 – Acquisizione dei dati

Art. 8 – Trattamento da parte degli operatori

Art. 9 – Estrazione di copia

Art. 9 bis – Conservazione delle immagini oggetto di indagini di Polizia giudiziaria

Art. 10 – Comunicazione a terzi

Art. 11 – Conservazione dei dati

Art. 12 – Cessazione del trattamento

Art. 13 – Accesso e filmati

TITOLO III – SOGGETTI COINVOLTI NEI TRATTAMENTI

Art. 14 – Titolare del trattamento

Art. 15 – Supervisor del trattamento

Art. 16 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

Art. 17 – Soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare

Art. 18 – Amministratori di Sistema

TITOLO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 – Accesso fisico ai sistemi e ai luoghi

Art. 19 bis – Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza

Art. 19 ter – Registro accessi alla sala di controllo per attività di manutenzione

Art. 20 – Accessi logico ai sistemi e ai dati

Art. 20 bis – Regole di gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 21 – Sicurezza nelle trasmissioni

Art. 21 bis – Accesso ai Filmati

Art. 22 – Ruoli, mansioni e responsabilità

Art. 23 – Utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione

TITOLO V – OBBLIGHI DEL TITOLARE

Art. 24 – Informativa

Art. 24 bis – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 24 ter – Informativa relativa all'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe

Art. 25 – Diritti dell'interessato

Art. 26 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Art. 27 – Videosorveglianza in ambienti di lavoro

TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28 – Architettura del sistema di videosorveglianza

Art. 28 bis – Telecamere di contesto

Art. 28 ter – Telecamere di lettura targhe e altri dispositivi di ripresa

Art. 28 quater – Regole di gestione delle telecamere di lettura targhe dotate di *software* OCR

Art. 28 quinquies – Dispositivi mobili di ripresa

Art. 28 sexies – Regole di gestione dei sistemi di rilevazione automatica delle sanzioni delle violazioni al Codice della strada

Art. 28 septies – Regole di gestione delle *bodycam*

Art. 28 octies – Regole di gestione delle *dashcam*

Art. 28 nonies – Regole di gestione delle fototrappole

Art. 29 – Videosorveglianza urbana integrata e partenariato pubblico-privato per il potenziamento di videosorveglianza urbana

Art. 30 – Sistema integrati di trattamento dei dati

Art. 30 bis – Gestione integrata dei dati

Art. 30 ter – Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, illeciti ambientali, tutela del patrimonio comunale

Art. 30 quater – Rapporti con altre Forze di Polizia

Art. 31 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 32 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 33 – Provvedimenti attuativi

Art. 34 – Modifiche regolamentari

Art. 35 – Entrata in vigore e norme di rinvio

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE
DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI E GEOLOCALIZZAZIONE****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto e campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante sistemi di videosorveglianza e di videoanalisi attivati nel territorio del Comune di Paderno Dugnano nei seguenti ambiti:

- sistema integrato di videosorveglianza per la sicurezza urbana (con telecamere fisse e mobili, tra cui telecamere di verifica e controllo colonnine SOS, anche con finalità di Protezione Civile);

- sistema integrato per il rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale tramite postazioni fisse o mobili;

- sistema integrato di videosorveglianza posto a presidio del patrimonio comunale (es. alloggi ERP, cimiteri, sedi degli uffici comunali, pattuglie di Polizia Locale, etc.);

- sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli autorizzati a movimentare i dissuasori mobili posizionati nei punti di accesso alle aree a traffico limitato o alle aree pedonali;

- sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli tramite dispositivi posizionati in aree individuate “a rischio” per l’attività illecita di abbandono dei rifiuti;

- impianti videoanalisi per controllo dei flussi di traffico.

La disciplina riguarda anche l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza quali *bodycam*, *dashcam* e fototrappole, di strumenti per l'accertamento di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e di altri strumenti di videoripresa di cui può dotarsi il Comando di Polizia Locale.

Le immagini o la geolocalizzazione, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi detti sistemi incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, gestione e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione ed in generale ogni trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione, conservazione e gestione di immagini, audio-immagini, videoriprese e informazioni relative ad esse o alla localizzazione geografica e riguardanti le persone fisiche coinvolte, svolto in forma diretta o indiretta, dal Comune di Paderno Dugnano.

Il presente Regolamento garantisce altresì che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **“dato personale”** ai sensi dell'art. 4, n. 1 del GDPR, *“.....qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”) direttamente o indirettamente.....”*, anche attraverso l'immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1;

b) per **“trattamento”**, ai sensi dell'art. 4, n. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) per **“titolare”**, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del GDPR, l'Ente Comune di Paderno Dugnano che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

d) per **“responsabile”**, ai sensi dell'art. 4, n. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

e) per **“immagine/i”** i dati personali trattati con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa;

f) per **“autorizzati”** le persone fisiche che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;

g) per **“interessato”** la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali;

h) per **“comunicazione”**, la comunicazione dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione, o mediante interconnessione;

i) per **“diffusione”**, la comunicazione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento di anonimizzazione, non può più essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per **“videosorveglianza”**, l'attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela della

sicurezza urbana, del patrimonio e integrata, alla prevenzione dei comportamenti vietati di cui al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Paderno Dugnano, alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e delle cose;

l) per "**videoanalisi**", si intende un sistema atto a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana; si intende, inoltre, un sistema finalizzato a gestire e ottimizzare i flussi di veicoli in base alle condizioni del traffico e a supportare la diffusione dei veicoli a guida autonoma e assistita;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per "**esportazione**", processo che consente, per mezzo di sistemi automatizzati, di **acquisire** dati e/o immagini;

o) per "**acquisizione**", processo che consente, per mezzo di sistemi automatizzati, di riversare le immagini su supporto informatico;

p) per "**altri strumenti di ripresa audio video**" strumenti che consentono attività di ripresa audio video, anche con riguardo all'evoluzione tecnologica delle strumentazioni, come, ad esempio, bodycam (videocamera indossabile), dashcam (videocamera che viene installata su veicoli),

fototrappole (videocamere ripresa mobile e ad attivazione automatica dotate di sensore), Droni (sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando - stazione di controllo - da parte di un pilota remoto), nonché allo sviluppo di nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale;

q) per "**sicurezza urbana**", il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Il regolamento in particolare:

a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni ad esse relative (es. dati anagrafici, targhe, geolocalizzazione);

b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1) Sistema di Videosorveglianza: è un sistema attraverso il quale si effettua la

raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

2) Sistema di Geolocalizzazione è un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

3) Codice: è il D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

4) RGPD: acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento UE 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

5) Titolare del trattamento: secondo l'art. 4 del RGPD è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Nel contesto di questo Regolamento, il Titolare è il Comune di Paderno Dugnano.

6) Supervisore: è il soggetto (o più soggetti), designato dal Titolare, che sovrintende l'utilizzo di un sistema di gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

7) Responsabile della Protezione dei Dati: è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal Titolare per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Cooperava con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento);

8) Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 3

Norme e linee guida di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;

- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010), nonché il provvedimento a carattere generale 29.11.2000, il decalogo delle regole per non violare la privacy ed il provvedimento a carattere generale 29.04.2004;

- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivo video adottato il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;

- Legge 20 maggio 1970, n. 300;

- Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 2/2016 del 7.11.2016;

- Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

- D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

- Legge Regionale del 01 Aprile 2015 n. 6.

- Linee guida n. 3/2019, emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati

(*European Data Protection Board*, o “EDPB”) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;

Art. 4

Ambito di applicazione

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di acquisizione e gestione immagini, videoriprese e informazioni sulla geolocalizzazione geografica, svolti sotto la diretta titolarità del Comune di Paderno Dugnano, all'interno del territorio del Comune di Paderno Dugnano (ed eventualmente degli altri enti con esso convenzionati).

Art. 4 bis

Finalità dell'attività di videosorveglianza comunale

L'attività di videosorveglianza comunale è effettuata ai fini di:

- attivare misure finalizzate alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione dei reati commessi sul territorio comunale;
- attività di presidio e controllo del territorio correlata alla sicurezza urbana;
- verificare la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- essere d'ausilio nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali;

- monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente prevenendo ingorghi o blocchi del traffico, contestando nel caso eventuali sanzioni ai sensi del vigente C.d.S. ove le apparecchiature siano debitamente omologate/approvate a tale scopo;

- tutelare il patrimonio comunale e privato, prevenendo e reprimendo gli atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;

- acquisire prove e filmati nell'ambito delle attività di indagine e di polizia giudiziaria;

- prevenire, accertare e reprimere gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti.

Le immagini possono anche essere utilizzate per esigenze organizzative del Comune, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio comunale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.

L'attività di videosorveglianza può altresì essere utilizzata al fine di identificare i veicoli:

- che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- che non siano stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge;
- che accedono alle ZTL senza autorizzazione;
- che superano i limiti di velocità imposti dalla segnaletica;

- che proseguono la marcia senza arrestarsi al semaforo indicante luce rossa.

Le immagini non possono essere utilizzate al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada non incluse nel precedente comma.

Gli accertamenti relativi alle violazioni al Codice della strada devono essere effettuati con dispositivi omologati, a ciò dedicati, che devono in ogni caso essere segnalati da apposita segnaletica.

Art. 5

Principi generali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto della normativa vigente applicabile e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati è motivato dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Inoltre il trattamento può essere effettuato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento in base alle leggi e ai regolamenti dello Stato e dell'Unione Europea;

Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Paderno Dugnano, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso gli uffici del Comando di Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di supporto alla prevenzione degli illeciti.

Il regolamento garantisce i diritti delle persone coinvolte nel trattamento.

I programmi informatici ed il sistema informativo sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il trattamento di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni sulla geolocalizzazione all'interno dell'ambito precedentemente definito si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del RGDP e, in particolare:

- Principio di liceità – Il trattamento di dati personali per mezzo di sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del RGPD. I trattamenti oggetto del presente Regolamento rispondono a detto principio e pertanto sono autorizzati senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c) del RGPD, i sistemi di acquisizione immagini e videoriprese, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto nei sistemi di videosorveglianza è escluso ogni uso superfluo e sono evitati eccessi e ridondanze.

- Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionati agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. A tal riguardo si dà atto che detta valutazione di

proporzionalità è stata effettuata dall'Ente su tutto il territorio comunale di Paderno Dugnano e che gli impianti di videosorveglianza, laddove previsti, sono stati adottati in quanto altre misure siano state previamente e ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (es. controlli da parte di addetti di Polizia Locale, posti di controllo, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi) per il raggiungimento delle finalità indicate. In ogni caso Il Comune di Paderno Dugnano garantisce che il trattamento viene effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b) del RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 6

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- attuazione di un sistema di sicurezza integrata;

- tutela della sicurezza urbana, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia Locale, come disciplinato dalle Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015 n.6;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- tutela degli operatori e del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- protezione civile;
- all'esigenza, unicamente in qualità di polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D. Lgs. n. 51/2018.

L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia e/o sicurezza, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.

A tal riguardo Il Comune di Paderno Dugnano potrà altresì promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette

politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente approvate con la sottoscrizione di apposito accordo pattizio con la competente Prefettura e disciplinati con separati accordi o atti convenzionali da stipularsi in forma scritta tra le Forze di Polizia interessate.

I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per la notificazione differita di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa. E' in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n.689 Si rimanda all'art. 31 del presente Regolamento per la modalità di definizione delle specifiche finalità di ogni impianto installato presso il territorio su cui tale regolamento viene applicato.

Art. 6 bis

Videosorveglianza e videoanalisi

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, ivi compresa videoanalisi indicati all'art. 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il trattamento dei dati personali negli ambiti indicati all'art. 1 è finalizzato specificamente:

a) alla tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città (*tutela ambientale*, attraverso il monitoraggio, il contrasto e la repressione del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti) da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;

b) a svolgere attività di prevenzione, accertamento, indagine, acquisizione delle fonti di prova e perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali, nonché a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;

c) a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito in corrispondenza di telecamere in postazioni fisse o mobili, anche idonee a trasformarle in una stringa alfanumerica, sia per il rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale sia per il controllo dei veicoli autorizzati a movimentare i dissuasori mobili posizionati nei punti di accesso alle zone a traffico limitato o alle aree pedonali, ove istituite e, ove necessario, al fine di poter disporre di elementi per eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana;

d) a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito in corrispondenza di telecamere (in postazioni fisse o mobili), anche idonee a trasformarle in una stringa alfanumerica, per l'accertamento di condotte, potenzialmente con rilevanza penale, di abbandono di rifiuti in aree non autorizzate;

e) alla prevenzione, accertamento e repressione, degli illeciti amministrativi derivanti da violazione di altre leggi, regolamenti ed ordinanze;

f) alla tutela del patrimonio comunale, del patrimonio storico, della Città di Paderno Dugnano e dei beni pubblici, compresi il territorio e l'ambiente in particolare accertando comportamenti illeciti in orari diurni e notturni presso le i musei e gli altri

istituti comunali e prevenendo accessi non autorizzati alle sedi pubbliche ed ai depositi;

g) alla sicurezza del personale che opera all'interno di sedi comunali;

h) al monitoraggio e controllo del traffico veicolare e dei relativi flussi, attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, e alla prevenzione dei problemi inerenti alla viabilità, ivi comprese le piste ciclabili;

i) alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali.

Le predette finalità sono conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Paderno Dugnano, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal

Codice di Procedura Penale, nonché dalla Legge Regionale del 01 Aprile 2015 n. 6, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

TITOLO II – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7

Acquisizione dei dati

I dati sono acquisiti tramite strumenti idonei al perseguimento delle finalità del Titolare, attraverso memorizzazione su specifici supporti installati sulle periferiche di acquisizione o trasmissione verso una centrale di acquisizione dei dati.

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi di analisi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Paderno Dugnano.

Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

a) il Comandante, nominato Supervisore;

b) gli operatori, espressamente nominati autorizzati del trattamento, incaricati e istruiti, come da art. 8 che segue;

c) fornitori esterni che ricevono incarico connesso al trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza, nominati responsabili esterni.

Il Supervisore viene puntualmente individuato con atto del Comune, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.

Il supervisore individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento; il Supervisore nomina altresì, laddove incaricati, i fornitori, quali responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 RGPD, nonché gli amministratori di sistema.

Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

I sistemi di acquisizione di immagini e video sono installati in siti predefiniti dal Supervisore competente e tramite specifico atto di determinazione.

Il Supervisore competente definisce il numero e la tipologia di apparati di geolocalizzazione utilizzati in conformità con la propria autonomia organizzativa ed esigenza.

In ogni caso, le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 11.

Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8

Trattamento da parte degli operatori

I dati acquisiti sono trattati da soggetti per cui sono stati definiti specifici profili di accesso, tra cui si possono prevedere:

- Visione delle immagini e delle videoriprese acquisite in tempo reale o da remoto;

- Consultazione istantanea da parte degli agenti addetti alla centrale operativa o operanti sul territorio cittadino della posizione geografica degli strumenti di geolocalizzazione, anche attraverso strumenti di rappresentazione su mappe digitali;
- Consultazione dei dati registrati;
- Gestione dei dati acquisiti, tra cui cancellazione, estrazione di copia su supporti digitali e/o stampa su supporti analogici;
- Svolgimento di operazioni avanzate sui sistemi di acquisizione, tra cui lo spegnimento/riavvio, il blocco, l'attivazione, lo zoom, il brandeggio, il riversamento delle immagini acquisite e l'utilizzo di funzionalità evolute.

I soggetti abilitati sono debitamente autorizzati al trattamento dei dati ed istruiti per il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione dei dati.

I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità indicate nel presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art. 9

Estrazione di copia

E' consentita l'estrazione di copia dei dati acquisiti, nonché il riversamento su supporto digitale o analogico, ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad un'istanza di accesso, per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o per rilevare infrazioni.

Tali attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati al trattamento.

I supporti digitali o analogici su cui vengono riversati i dati devono essere custoditi in sicurezza.

Art. 9 bis

Conservazione delle immagini oggetto di indagini di Polizia giudiziaria

Nel caso le immagini oggetto di indagine di Polizia giudiziaria debbano essere conservate su supporti rimovibili, i dispositivi vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio, o struttura simile, dotato di serratura, accessibile solo dal Comandante il Corpo di Polizia Locale ovvero dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e dagli autorizzati e/o incaricati.

Art. 10**Comunicazione a terzi**

Ove dovessero essere rilevate informazioni identificative di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Supervisore del sistema che ha acquisito i dati o un soggetto debitamente autorizzato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria potranno accedere alle informazioni raccolte, tramite consultazione presso le sedi del Titolare, trasmissione telematica o consegna di copia su supporto digitale o analogico.

I sistemi di gestione potranno essere utilizzati anche a supporto di indagini di polizia giudiziaria svolte di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui gli organi di polizia statale di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 o della Polizia Locale, ed in generale gli organi deputati alla pubblica sicurezza, nello svolgimento di loro indagini e/o altre attività, necessitino di disporre di informazioni ad esse collegate che sono contenute nei dati acquisiti, potranno farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Supervisore sottoscritta dal richiedente e previa identificazione.

Ogni attività effettuata deve essere tracciata.

Art. 11**Conservazione dei dati**

I dati personali registrati al fine di tutelare la sicurezza urbana, mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere collegate alla centrale operativa, per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso per un periodo superiore nei casi e nei termini consentiti dalla legge, tenuto conto delle esigenze specifiche, motivate e documentate, di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai dispositivi di "lettura targhe", ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, n. 205.

Nel caso di telecamere a tutela del solo patrimonio comunale, (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo) i dati personali sono conservati nei casi previsti dalla normativa per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali ulteriori esigenze, documentate e motivate, anche in tema di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Decorso il periodo di conservazione prestabilito, i dati registrati sono cancellati con modalità specificamente determinate.

Nel caso di acquisizione di dati di geolocalizzazione, i tempi di conservazione saranno predeterminati nel rispetto delle norme di legge a seconda delle necessità di carattere organizzativo che hanno motivato l'utilizzo di tali strumenti e sino al raggiungimento delle finalità prefissate, nel

rispetto dei termini di legge, salvo e solo per diverse comprovate esigenze, motivate e documentate, ed adottando idonee misure a tutela degli interessati. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità specificamente determinate.

Considerato il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, l'esigenza di adottare un tempo superiore di conservazione dovrà essere valutato caso per caso, anche in riferimento ad altre normative applicabili e alla finalità perseguita, e l'analisi e le considerazioni a supporto dovranno essere debitamente documentate.

La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quelli indicati precedentemente è ammessa altresì su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o da parte della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa, ispettiva o repressiva in corso. In tali casi dovrà essere informato il Supervisore competente, che darà esplicite disposizioni ai soggetti designati ad operare per tale fine.

Per situazioni non rientranti nei casi analizzati precedentemente, la conservazione dei dati personali per un tempo superiore a quanto stabilito è sempre subordinata ad una verifica preliminare di legittimità e necessità, il cui esito deve essere ampiamente documentato ed archiviato, a giustificazione della deroga temporale.

La conservazione dei dati deve essere effettuata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 12

Cessazione del trattamento

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e se previsto da norme di legge o di regolamento;

c) conservati su richiesta di un'Autorità, per legge e a fini esclusivamente istituzionali.

La cessazione di trattamenti di dati in ogni caso deve essere conforme alle disposizioni del RGPD e del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 13

Accesso ai filmati

Al di fuori dei diritti dell'interessato e di quanto specificato nell'art. 20 del presente Regolamento, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Supervisore designato entro tre giorni dall'evento, al fine di consentire al Supervisore di evadere la richiesta entro i termini automatici di cancellazione.

Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini, salvo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al Supervisore. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Supervisore che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La suddetta richiesta deve

comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere alla successiva formale richiesta di acquisizione dei filmati.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Supervisore dovrà tenere traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

TITOLO III – SOGGETTI COINVOLTI NEI TRATTAMENTI

Art. 14

Titolare del trattamento

Il Comune di Paderno Dugnano è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di cui al presente Regolamento. A tal fine il Titolare è rappresentato dal Sindaco pro tempore, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti:

a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore, confrontandosi direttamente con il Responsabile della Protezione dei Dati o

interpellandolo per le questioni di competenza di quest'ultimo;

b) dispone le eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;

c) dispone quando necessario la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del RGPD ed eventualmente la consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 36 RGPD, oltre a qualsiasi altra consultazione ritenuta necessaria per il corretto trattamento dei dati, interagendo con l'autorità nei casi previsti dalla norma;

d) designa i Supervisor del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti;

f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 15

Supervisor del trattamento

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Paderno Dugnano, o un diverso soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale Supervisore del trattamento di dati

personali effettuato mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento.

La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati. In particolare, il Supervisore:

a) individua e autorizza con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento, definendo specificamente ruoli e responsabilità ed impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, anche mediante la redazione di disciplinari operativi; il Supervisore è responsabile dell'opportuna istruzione e formazione dei soggetti autorizzati, con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;

b) quando un trattamento deve essere effettuato da soggetti esterni per conto del Titolare del trattamento, il Supervisore ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il ricorso a responsabili è disciplinato da un contratto o altro atto giuridico a norma, ai sensi dell'art. 28 RGPD;

c) provvede a rendere disponibile l'informativa "minima" e "di secondo livello"

agli interessati secondo quanto definito all'art. 24 del presente Regolamento;

d) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante i sistemi di cui al presente regolamento, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

e) assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

f) tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Supervisore ha la responsabilità dell'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;

g) assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;

h) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità,

la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

i) garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

l) assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

m) assiste il Titolare nelle eventuali procedure di rilevazione di incidenti e notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;

n) supporta il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in

conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;

o) affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;

p) assiste il Titolare nell'individuazione dei siti per cui si rende necessario il ricorso all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e nella determinazione dei tempi di conservazione delle immagini, delle videoriprese e dei dati di geolocalizzazione;

q) garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;

r) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;

s) è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

t) assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, vigilando sul rispetto da parte degli stessi degli obblighi di corretta e lecita acquisizione ed utilizzazione dei dati e, in caso di violazione, segnalando le stesse al Titolare e procedendo alle contestazioni in forma scritta;

u) garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante gli impianti oggetto del presente regolamento, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 16

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

Il Supervisore del trattamento autorizza i soggetti al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente Regolamento.

L'autorizzazione è formalizzata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti

autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

I soggetti autorizzati sono designati tenendo conto della loro esperienza, capacità e affidabilità al fine di garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

In particolare, i soggetti autorizzati devono:

a) utilizzare sempre le proprie credenziali personali per l'accesso ai sistemi informatici, garantendone la riservatezza; i sistemi devono garantire la registrazione degli accessi ed il tracciamento;

b) mettere in sicurezza gli strumenti di accesso alle informazioni e gli eventuali supporti di memorizzazione assegnati, in modo da evitare che i dati trattati siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro mansioni;

d) custodire e controllare e conservare i dati personali rispettando le misure di sicurezza predisposte dal Comando di Polizia Locale, affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Supervisore del trattamento;

f) segnalare al Supervisore situazioni per cui, nello svolgimento delle attività assegnate, dovessero venire a conoscenza di informazioni eccedenti la propria autorizzazione al trattamento, oppure dovessero ravvisare elementi che potrebbero inficiare la sicurezza dei sistemi, dei dati trattati o dei supporti di memorizzazione;

g) fornire al Supervisore dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei Dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo;

h) garantire la massima collaborazione in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, di accertamenti/ispezioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di richieste di accesso ai dati da parte di autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, attenendosi alle disposizioni del Supervisore o del Titolare.

I soggetti autorizzati, a cui viene impartita apposita formazione, devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Supervisore.

La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata al personale di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed

Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

L'utilizzo dei dispositivi di acquisizione da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato nonché alle specifiche istruzioni impartite.

In caso di sostituzione del Supervisore, persiste la validità delle autorizzazioni precedentemente attribuite, salvo che il nuovo Supervisore disponga diversamente; il nuovo Supervisore è comunque tenuto a verificare la sussistenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, provvedendo al loro aggiornamento in caso di necessità.

Art. 17

Soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare

Il Titolare del trattamento, anche tramite il Supervisore, ha la facoltà di avvalersi di soggetti esterni, in qualità di responsabili, per lo svolgimento di attività correlate alla gestione e al funzionamento dei sistemi, che potrebbero comportare, seppur in maniera accidentale, un trattamento di dati.

Queste attività possono comprendere la manutenzione tecnica degli impianti, l'amministrazione dei sistemi informatici, il backup delle informazioni, la profilazione delle utenze che accedono ai dati, la conservazione presso proprie infrastrutture tecnologiche dei dati acquisiti e tutte le operazioni che potrebbero comportare, per

loro natura, delle criticità in merito alla protezione dei dati personali.

I soggetti a cui il Titolare ricorre in qualità di responsabili devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Titolare disciplina i trattamenti effettuati da parte del responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico, specificando obblighi e responsabilità ai sensi degli artt. 28, RGPD. La regolamentazione di tali impegni può essere formalizzata dal Supervisore o altri soggetti designati.

Il Supervisore aggiorna periodicamente la lista dei responsabili esterni del trattamento.

Art. 18

Amministratori di Sistema

Tra le mansioni assegnate ai soggetti autorizzati o ai responsabili esterni possono rientrare attività tecniche di gestione e manutenzione di sistemi elaborativi o di loro componenti.

In tali casi, devono essere esplicitate per tali soggetti, interni o esterni, le mansioni di amministrazione dei sistemi assegnate con precisa definizione dei rispettivi perimetri operativi e responsabilità.

Coloro che svolgono mansioni di amministrazione dei sistemi informatici devono essere espressamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare il Titolare negli specifici contesti del trattamento.

Il Supervisore redige e mantiene aggiornato l'elenco degli amministratori di sistema designati fra il personale dell'Ente, oltre che l'elenco dei responsabili esterni che svolgono mansioni di amministrazione dei sistemi. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a mantenere aggiornato l'elenco delle persone fisiche che operano come amministratori di sistema per conto del Titolare, che dovrà essere reso disponibile su richiesta dell'Ente.

Il Supervisore e i responsabili sono tenuti, per i contesti di loro competenza e responsabilità, al rispetto delle prescrizioni specificate nel provvedimento del Garante Privacy sugli amministratori di sistema e aggiornamenti successivi.

TITOLO IV– MISURE DI SICUREZZA

Art. 19

Accesso fisico ai sistemi e ai luoghi

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono custoditi in modalità criptata in zone ad accesso riservato.

In caso di locali interni al Comune di Paderno Dugnano l'accesso è consentito esclusivamente al Titolare, al Supervisore competente, ai soggetti autorizzati e ai responsabili, individuati ai sensi degli articoli 15, 16, 17 del presente Regolamento.

L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli precedentemente indicati è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o del Supervisore, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni

in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati dal Supervisore.

L'accesso ai locali può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Paderno Dugnano e per scopi connessi alle finalità definite per lo specifico trattamento di dati, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

Il Supervisore competente impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali, garantendo la riservatezza delle informazioni.

I soggetti autorizzati vigilano sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite dal Supervisore e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

In caso i dati personali siano custoditi in siti esterni a seguito di specifica prestazione di servizio conferita ad un responsabile esterno, quest'ultimo è tenuto a garantire l'adozione di adeguate misure di sicurezza fisica al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato ai sistemi e ai luoghi presso cui viene effettuato il trattamento.

Art. 19 bis

Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti e memorizzati su apparati di archiviazione installati presso la sala server della sede comunale. La sala operativa è situata presso i locali della Polizia Locale, in un locale con accesso controllato e che possa essere chiuso a chiave in assenza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del personale autorizzato. L'accesso alle immagini avviene attraverso un applicativo *software* le cui credenziali sono attribuite al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

L'accesso alla sala di controllo, oltre che al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, è consentito solamente agli operatori della Polizia Locale autorizzati dal Titolare del trattamento.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle precedentemente indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato. Possono essere autorizzati all'accesso solo il personale del Servizio di Polizia Locale, il personale del Comune di Paderno Dugnano che si occupa di manutenzioni, i tecnici di società esterne addetti alla manutenzione e all'assistenza tecnica relativa agli impianti e gli addetti alla pulizia dei locali, oltre al personale delle Forze di Polizia.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e gli ufficiali incaricati, atte ad evitare accesso o visione dei dati da parte delle persone autorizzate

all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli autorizzati al trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, delle chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le credenziali di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 19 ter

Registro accessi alla sala di controllo per attività di manutenzione

Tutti gli accessi alla sala di controllo sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- le attività di manutenzione effettuate;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- la sottoscrizione dell'operatore di Polizia Locale che ha consentito l'accesso medesimo.

Gli accessi da remoto ai dispositivi del sistema di videosorveglianza da parte del

soggetto manutentore possono avvenire esclusivamente tramite software e modalità che permettano il monitoraggio degli accessi da parte del Comandante il Corpo ovvero del Responsabile del servizio di Polizia Locale o da suo incaricato o delegato.

Art. 20

Accesso logico ai sistemi e ai dati

L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento e ai dati oggetto dello specifico trattamento può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del Supervisore del trattamento.

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente:

a) al Titolare, al Supervisore ed ai soggetti autorizzati al trattamento;

b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dalla Polizia Locale di Paderno Dugnano) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dalla Polizia Locale di Paderno Dugnano);

c) ai responsabili incaricati della manutenzione dei sistemi, nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, agli amministratori di sistema dell'ente specificamente designati per tale contesto (preventivamente autorizzati al trattamento dei dati);

d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso, previo accoglimento della relativa richiesta laddove ne sussistano i presupposti. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato ai soli dati che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad informazioni riguardanti altri soggetti, dovranno pertanto essere utilizzati, da parte del Comune di Paderno Dugnano, adeguati accorgimenti tecnici in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso ai dati sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante;

f) agli altri enti e/o organi di sicurezza pubblica, previo accordo scritto, ed agli altri casi specificamente previsti al precedente articolo 13, come disposto dal presente regolamento.

Art. 20 bis

Regole di gestione dell'impianto di videosorveglianza

I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte dei soggetti abilitati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private ad eccezione delle attività inerenti alle indagini di Polizia giudiziaria.

La cancellazione delle immagini, in ottemperanza al periodo di conservazione definito, è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate attraverso procedure automatiche.

Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i

soggetti abilitati, di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

Art. 21

Sicurezza nelle trasmissioni

La trasmissione attraverso reti pubbliche di comunicazioni di immagini, video e/o audio-riprese e dati di geolocalizzazione acquisite tramite dispositivi sarà effettuata previa applicazione di tecniche di cifratura che ne garantiscano la riservatezza.

I Supervisor sono tenuti a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità nonché garantire la separazione della rete di videosorveglianza da altre reti.

Art. 21 bis

Accesso ai filmati

Fermi restando i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ogni richiesta deve essere formulata per iscritto e deve essere specifica, motivata e indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale ovvero a suo delegato.

Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali - anche in assenza di lesioni alle persone - copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di Polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e che presiede l'istruttoria relativa all'incidente.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini – a norma dell'art. 391-quater c.p.p. – può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

L'interessato vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di Polizia, può richiedere al Comune di Paderno Dugnano che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, affinché siano messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. Spetta all'organo di Polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

Al momento della richiesta di cui al capoverso precedente, l'interessato deve fornire indicazioni finalizzate a facilitare il

reperimento delle immagini stesse da parte del Titolare del trattamento, e in particolare:

- il giorno e l'ora presunta, oppure una fascia oraria non superiore alle quattro ore, in cui il fatto potrebbe essere stato oggetto di ripresa. In assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolte durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata; motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'ufficiale ovvero l'agente di Polizia Locale delegato alle operazioni ed autorizzato al trattamento deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e spostarli su supporto digitale, allo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Il Titolare del trattamento può predisporre atti amministrativi di carattere generale volti a integrare il presente regolamento per quanto riguarda modalità specifiche di richiesta di immagini da parte di privati.

Art. 22

Ruoli, mansioni e responsabilità

I Supervisor, nell'ambito delle rispettive attività di gestione dei sistemi di

videosorveglianza e coordinamento dei processi organizzativi, possono avvalersi dell'operato di soggetti autorizzati e di responsabili esterni attribuendo ad essi specifici ruoli, mansioni e responsabilità, fra cui:

a) accesso ai sistemi per la visualizzazione dei dati in tempo reale;

b) accesso ai sistemi per la consultazione dei dati registrati;

c) estrazione di copia dei dati in formato analogico e/o digitale e conversione in altri formati;

d) assegnazione di strumenti elettronici idonei per la consultazione dei dati;

e) attribuzione di specifici profili di accesso agli operatori;

f) riversamento di immagini e videoriprese acquisite tramite supporti di memorizzazione installati su dispositivi di acquisizione;

g) estrazione dei percorsi effettuati dagli strumenti di geolocalizzazione, eventualmente in forma anonima;

h) utilizzo di funzionalità avanzate dei dispositivi in dotazione (es. zoom, brandeggio, ecc);

i) assegnazione di compiti manutentivi;

j) attribuzione di mansioni di configurazione di sistemi e/o rilascio di credenziali con relativi profili di accesso;

k) assegnazione di qualsiasi altro incarico necessario per il corretto trattamento dei dati.

Ogni specifica attribuzione di ruoli e responsabilità deve essere formalizzata e accompagnata da apposite istruzioni organizzative ed operative.

L'attribuzione di profili di accesso, di strumenti operativi nonché di funzioni correlate al trattamento di dati deve essere effettuata a seguito di valutazione dell'esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti destinatari, e previa adeguata formazione, al fine di garantire l'adeguata sicurezza dei sistemi e dei dati.

Art. 23

Utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione

I soggetti autorizzati sono tenuti a garantire la custodia in sicurezza degli strumenti utilizzati e dei supporti di memorizzazione impiegati, prestando la massima attenzione durante il loro impiego e riponendoli nei luoghi destinati alla loro conservazione, in modo da ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati.

Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione, devono essere criptati e non devono essere lasciati incustoditi.

Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite

riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati.

In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.

TITOLO V – OBBLIGHI DEL TITOLARE

Art. 24

Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati del trattamento effettuato dal Titolare.

In particolare, nei casi di acquisizioni di immagini e videoriprese devono essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

A tal fine il Titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo livello”.

Quanto all’informativa di “primo livello”, finalizzata per relazionarsi in modo primario e diretto con l’interessato, il Titolare utilizzerà un cartello di avvertimento per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

Il cartello è posizionato prima di entrare nell’area monitorata. Detto cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l’interessato (es. finalità e base giuridica del trattamento, identità del Titolare, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e i diritti degli interessati, il periodo di conservazione, le modalità di trasmissione).

Verrà inoltre riportato anche il luogo ove l’interessato potrà prendere visione dell’informativa per esteso.

In presenza di più dispositivi di acquisizione, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli informativi che dovranno essere conformi alle indicazioni fornite in materia dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Il cartello potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificato al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Quanto all’informativa di “secondo livello”, essa verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all’interessato, come il sito istituzionale dell’Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 13 RGPD. Nel medesimo luogo sarà resa disponibile altresì la geo-localizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale, salvo specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

L'Ente, nella persona del Supervisore, si obbliga ad informare preventivamente la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali effettuato tramite l'impianto di videosorveglianza, anche attraverso una sua mappatura, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale, tra cui il portale istituzionale.

L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Nel caso in cui il trattamento preveda la sorveglianza di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

In caso di acquisizione di dati di geolocalizzazione, il Titolare dovrà fornire agli interessati un'informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'art 13 del RGPD e dovrà apporre sui dispositivi e sui veicoli oggetto di geolocalizzazione un'adeguata informativa semplificata di facile comprensione.

Art. 24 bis

Informazioni rese al momento della raccolta

Il Titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dall'art. 10 del D.lgs. n. 51/2018, fornisce un'adeguata informativa relativa all'impianto di videosorveglianza e di rilevazione del transito degli autoveicoli con rilevazione delle targhe.

Art. 24 ter

Informativa relativa all'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe

I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati preventivamente prima di accedere alle aree monitorate mediante appositi cartelli conformi ai modelli indicati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB o "*European Data Protection Board*").

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati cartelli nelle vie di accesso alla zona monitorata in modo che l'utente sia informato prima di entrare nell'area sorvegliata.

Il cartello informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno.

L'informativa può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificata al

fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Oltre all'informativa sintetica rappresentata dai cartelli posizionati nelle aree videosorvegliate ed in presenza di sistemi di lettura targhe, il Titolare del trattamento predispone una informativa dettagliata conforme alle indicazioni dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 51/2018. L'informativa, che deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Paderno Dugnano, deve indicare anche l'esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza e lettura targhe e l'indicazione relativa all'utilizzo di *bodycam*, *dashcam* e fototrappole e di altri eventuali dispositivi mobili di videosorveglianza.

Art. 25

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, oltre alla dovuta informativa, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ove previsto e nei casi sanciti dalla normativa applicabile, ha diritto nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:

a) di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi nelle modalità previste dal presente Regolamento;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali e di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD;

c) di richiedere la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, nonché la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD. Il Supervisore informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti.

e) L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del RGPD. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi

di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del trattamento, ovvero al Supervisore del trattamento designato dal Titolare, che, laddove necessario, si consulterà con il Responsabile della Protezione dei Dati. La richiesta può essere inviata anche direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa.

Il Supervisore accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD.

Qualora il Supervisore non sia in grado di identificare l'interessato o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, il Supervisore – previa adeguata motivazione – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.

In caso di richiesta di accesso ai dati di geolocalizzazione, l'interessato potrà chiedere di consultare tutti i dati che lo riguardano in possesso del Titolare, fornendo tutte le informazioni necessarie per determinare specificamente i contesti che lo riguardano, come gli strumenti e i veicoli utilizzati oltre che il periodo di utilizzo.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files i dati in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti deve essere disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.

Art. 26

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

A norma dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal Supervisore del trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata con deliberazione della Giunta comunale.

Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.

La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.

Art. 27

Videosorveglianza in ambienti di lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione, senza preventivo accordo con le Organizzazioni Sindacali, non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità.

Il Titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28

Architettura del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza prevede il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, anche munite di dispositivi di “lettura targhe” interfacciati con “*black-list*” o altre banche dati.

Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia Locale, può essere integrato con *bodycam*, *dashcam*, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (‘droni’), telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”), ovvero altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) e che dovranno essere conformi alle previsioni di legge.

Il Comune, con le modalità di cui all’articolo 29 del presente regolamento, per quanto di propria competenza, promuove il coinvolgimento di soggetti privati e di soggetti pubblici diversi dal Comune, per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa e al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.

Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all’Ente, e con ciò l’accesso alle immagini, possono decidere, in presenza di un pubblico interesse che necessiti di immediata tutela (ad es.

parcheggi a pagamento con sbarre bloccate, passaggi a livello con sbarre abbattute), con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare immediatamente le forze di polizia in caso di situazioni anomale.

Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 28 bis

Telecamere di contesto

Il sistema di videosorveglianza è progettato in modo da garantire che le telecamere di contesto installate sul territorio del Comune di Paderno Dugnano non inquadrino la proprietà privata dei cittadini o gli spazi di particolare delicatezza, quali le aree di pertinenza degli istituti scolastici, i luoghi di culto, le sedi di organizzazioni politiche o sindacali.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi dei cittadini.

La trasmissione delle immagini registrate dai vari apparati installati sul territorio alla centrale operativa della Polizia Locale avviene attraverso protocolli sicuri in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Il *software* di gestione delle registrazioni consente di salvare in un file di *log* la

cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza, che viene archiviata elettronicamente con specificazione dell'utente che accede.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana è limitata a sette giorni.

Diversamente la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza (dispositivi lettura targhe, postazioni di videosorveglianza perimetrali o interne agli edifici comunali) per finalità diverse da quelle di cui al precedente punto, è limitata a 72 ore massime, fatte salve diverse esigenze da parte della competente Autorità Giudiziaria.

Art. 28 ter

Telecamere di lettura targhe e altri dispositivi di ripresa

Le telecamere di lettura targhe oggetto del presente regolamento sono installate in posizioni che consentono di rilevare le targhe dei veicoli in transito e di accertare violazioni relative all'assenza di copertura assicurativa e alla mancata revisione periodica dei veicoli medesimi.

Le immagini video riprese dal sistema di videosorveglianza e lettura targhe possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze di Polizia per le quali il

Comune di Paderno Dugnano ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa, preventivamente approvati con la sottoscrizione di apposito accordo pattizio con la competente Prefettura e disciplinati con separati accordi o atti convenzionali da stipularsi in forma scritta tra le Forze di Polizia interessate.

Il sistema di videosorveglianza e lettura targhe può essere implementato mediante la connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con il Comune di Paderno Dugnano accordi o convenzioni e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione del Comune di Paderno Dugnano gli strumenti di videoripresa non avrà accesso alla visione delle immagini, che avverrà da parte del Servizio di Polizia Locale.

Art. 28 quater

Regole di gestione delle telecamere di lettura targhe dotate di *software* OCR

Il Comune di Paderno Dugnano attiva sul territorio degli impianti di ripresa dotati di *software* OCR per la lettura delle targhe, utilizzabili, con le modalità consentite dalla normativa di settore, per la verifica, mediante collegamento telematico, della regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa presso le relative banche dati nazionali.

I dati relativi ai transiti possono essere conservati fino a novanta giorni, per esigenze

specifiche di indagine e di prevenzione dei reati, anche in seguito a richieste motivate da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza o dell'Autorità giudiziaria. Tale periodo di conservazione è giustificato anche nell'ottica di una sempre più fattiva collaborazione tra autorità pubbliche ai fini della tutela della sicurezza urbana.

Art. 28 quinquies

Dispositivi mobili di ripresa

Il Comando di Polizia Locale può avvalersi anche di sistemi di rilevazione automatica delle violazioni al Codice della Strada dotati di telecamere che inquadrano la targa del veicolo e raccolgono altri elementi necessari al fine di predisporre il verbale di accertamento di violazioni quali il tipo di veicolo, il giorno l'ora e il luogo in cui si è verificata la violazione.

L'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa avviene nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle disposizioni di legge applicabili - quali il Regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs. n. 196/2003 e il D.lgs. n. 51/2018 - e nel rispetto dei provvedimenti e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

A integrazione e ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento, il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, può emanare disciplinari volti a regolamentare l'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa, anche in recepimento dei provvedimenti e degli orientamenti del

Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Art. 28 sexies

Regole di gestione dei sistemi di rilevazione automatica delle sanzioni delle violazioni al Codice della strada

1. Nel caso venissero attivati impianti per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della strada, il sistema gestirà i dati in modo da garantirne la sicurezza e la protezione.

2. Le fotografie e i video relativi alla violazione accertata non possono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, che potrà visionarli accedendo a una sezione dedicata del sito del Comune ovvero richiedendone la visione direttamente al personale della Polizia Locale o attraverso comunicazione e-mail o PEC indirizzata alla Polizia Locale. Prima di concedere l'accesso alle immagini, ove ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o altri soggetti che transitano nell'area di ripresa.

Art. 28 septies

Regole di gestione delle *bodycam*

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, di *bodycam*, ovvero di dispositivi di ripresa audio/video indossabili sull'uniforme, nel rispetto delle indicazioni

dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. L'utilizzo delle *bodycam* è ricondotto nell'ambito del D.L. n. 14/2017 in materia di sicurezza urbana o del D.lgs. n. 51/2018 nella misura in cui siano trattati dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di Polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché all'esercizio di compiti di polizia giudiziaria.

Ciascuna *bodycam* è dotata della propria scheda di memoria. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non deve contenere al suo interno alcun dato.

L'impiego delle *bodycam* è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, che individua gli operatori di Polizia cui affidare i dispositivi.

Nei limiti del materiale tecnologico disponibile, il Comandante del Corpo di Polizia Locale provvede a fornire di *bodycam* ciascun operatore che svolga prevalentemente servizio esterno.

La consegna del dispositivo è da intendersi in via continuativa, salvo diversa disposizione, e la stessa è annotata su apposito registro a cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato, che lo conserva presso il proprio ufficio.

Ad inizio del turno di servizio, gli operatori di Polizia Locale ai quali è stata assegnata una *bodycam* devono indossarla in posizione ben visibile sull'uniforme. Le *bodycam* potranno registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'operatore di Polizia Locale attivi la

registrazione. Il sistema può essere attivato dal singolo operatore di Polizia Locale, che ne dispone anche la disattivazione.

L'operatore di Polizia Locale è tenuto ad attivare la registrazione mediante *bodycam* solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, ossia:

- al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo o di turbamento della sicurezza o dell'ordine pubblico;
- in caso di pericolo imminente per persone, animali e/o cose;
- nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati;
- nelle situazioni che facciano presupporre, a suo giudizio, elementi di criticità in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico.

A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nei casi di particolare criticità.

L'operatore di Polizia Locale ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione, fatto salvo l'art. 14 del D.lgs. n. 51/2018.

L'operatore di Polizia Locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi caratterizzati

da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

Gli operatori di Polizia Locale che hanno eseguito una registrazione con la *bodycam* hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e di riversare le registrazioni sul computer dedicato. È fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

Le registrazioni video potranno essere visionate solo ed esclusivamente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata, con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere stati raccolti ed eventualmente trattati e conservati. I dati dovranno essere trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato e conservati per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti e trattati.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dovrà provvedere a disporre la tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'incolumità del personale operante, per la sicurezza pubblica ovvero per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.

L'estrazione delle immagini, dei video può avvenire per le sole esigenze e finalità previste dalla vigente normativa, e deve essere preventivamente autorizzata, con atto scritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato.

Il trattamento dei dati personali effettuati con le *bodycam* deve rispettare i principi espressi dal D.lgs. n. 196/2003, nonché dal Reg. (UE) n. 2016/679, e dal D.lgs. n. 51/2018.

La conservazione delle registrazioni effettuate con le *bodycam* è limitata a 72 ore massime, e la cancellazione dovrà essere effettuata entro tale termine dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario per esigenze di polizia giudiziaria, anche a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria.

Gli operatori della Polizia Locale dotati di *bodycam* sono sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 28 octies

Regole di gestione delle *dashcam*

I veicoli di servizio potranno essere dotati di *dashcam*, ovvero di dispositivi di ripresa audio e video installati a bordo dei veicoli, circostanza che dovrà essere debitamente segnalata con apposite vetrofanie ben visibili

sui veicoli interessati e comunque sempre nel rispetto delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. L'utilizzo delle *dashcam* è ricondotto nell'ambito del D.L. n. 14/2017 in materia di sicurezza urbana o del D.lgs. n. 51/2018 nella misura in cui siano trattati dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di Polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché all'esercizio di compiti di Polizia giudiziaria.

L'operatore di Polizia Locale è tenuto ad attivare la registrazione mediante *dashcam* solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, ossia:

- al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo o di turbamento e della sicurezza dell'ordine pubblico;
- in caso di pericolo imminente per persone, animali e/o cose;
- nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati;
- nelle situazioni che facciano presupporre, a suo giudizio, elementi di criticità in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico.

A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione di attività di Polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nei casi di particolare criticità.

Ogni veicolo in dotazione al Corpo di Polizia Locale può essere dotato di *dashcam*. Responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è l'operatore di Polizia Locale che utilizza il veicolo.

Gli operatori della Polizia Locale che debbano acquisire la registrazione della *dashcam* del veicolo assegnato hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e di riversare le registrazioni sul computer dedicato. È fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

Le registrazioni video potranno essere visionate solo ed esclusivamente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato.

L'estrazione delle immagini, dei video, potrà avvenire per le sole esigenze e finalità previste dalla vigente normativa in materia e comunque preventivamente autorizzata, con atto scritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato.

La conservazione delle registrazioni effettuate con le *dashcam* è limitata a 72 ore massime e la cancellazione dovrà essere effettuata entro tale termine dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato o incaricato. Tempistica superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario per esigenze di polizia giudiziaria, anche a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria

Art. 28 nonies**Regole di gestione delle fototrappole**

Il Comune di Paderno Dugnano, al fine di contrastare l'abbandono e verificare il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio, può avvalersi di sistemi di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. I sistemi di videosorveglianza hanno come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti.

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo delle fototrappole risulta consentito, con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile o si sia rivelato non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo delle fototrappole è lecito se siano risultate inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative

diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'attività svolta con le fototrappole permette di raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. L'utilizzo delle fototrappole è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici e non è ammesso nelle proprietà private.

Il Comune di Paderno Dugnano, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati, predispone un'adeguata segnaletica nel luogo videosorvegliato. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della fototrappola, e non necessariamente a contatto con essa;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle fototrappole sia eventualmente attivo in orario notturno.

L'uso di fototrappole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti senza l'utilizzo di cartelli informativi e nell'espletamento di funzioni di Polizia giudiziaria, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- illecita gestione di rifiuti e loro depositi incontrollati, punibili ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006;
- illecita combustione di rifiuti, punibile ai sensi dell'art. 256-bis del D. Lgs. 152/2006.

L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo e per le sole finalità anzidette.

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato alle 72 ore successive alla acquisizione delle riprese. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario per esigenze di polizia giudiziaria, anche a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria.

Art. 29

Videosorveglianza urbana integrata e partenariato pubblico-privato per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana

Il Comune di Paderno Dugnano promuove e attua il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di interventi

finalizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza integrata in ambito urbano.

A tal fine, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti a norma della vigente normativa, possono essere individuati obiettivi specifici da sottoporre a telecontrollo anche con il concorso tecnico-logistico e finanziario da parte di soggetti pubblici e privati.

In particolare, i soggetti privati e i soggetti pubblici diversi dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che possono eseguire trattamenti per finalità di pubblica sicurezza, possono partecipare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza su vie e aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente regolamento.

Ricadono sui soggetti pubblici e privati di cui al comma precedente, previa stipula di apposito accordo, gli oneri relativi:

1) all'acquisto dei dispositivi, la loro messa in servizio e connessione al sistema di videosorveglianza comunale, garantendone la completa compatibilità e funzionalità;

2) alla messa a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenimento sul soggetto di alcun titolo e responsabilità sui dati raccolti.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.

Il Comune di Paderno Dugnano è titolare del trattamento dei dati e ad esso spettano gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Soggetti privati o pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma 3 (ad es. condomini, attività commerciali, uffici postali, società a partecipazione pubblica) possono altresì procedere, previa autorizzazione ed in accordo con il Comune, alla realizzazione di impianti di videosorveglianza che riprendano aree pubbliche o aperte al pubblico, seguendo le indicazioni che in funzione dell'architettura del sistema di videosorveglianza verranno fornite dal Supervisore.

Tali impianti dovranno essere ceduti al Comune con atto di mecenatismo, approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 30

Sistemi integrati di trattamento dei dati

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli Organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti, pubblici e privati.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei

propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD da parte di ogni singolo Titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di trattamento senza consentire, tuttavia, forme di correlazione dei dati per conto di ciascun Titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di trattamento venga effettuata da un solo Titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di gestione con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del Titolare, comunque

conformi alla normativa di volta in volta applicabile;

2) separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento dovrà previamente effettuare una specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD, implementando le misure di sicurezza attuabili per garantire quanto sopra.

Art. 30 bis

Gestione integrata dei dati

Nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, l'Ente promuove politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, attraverso separati accordi o protocolli d'intesa, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, da parte dei firmatari di detti protocolli.

L'Ente potrà inoltre finalizzare attività di controllo del territorio integrate attraverso specifici accordi di partenariato pubblico-privato o altri schemi convenzionali previsti dalla legge, in particolare con le aziende

partecipate o con altri soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica delle attività, secondo le modalità e le finalità di cui all'art. 7, comma 1 *bis*, del DL 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", aggiornato alla L. n. 159/2023 e ss.mm.ii.

L'Ente potrà anche avvalersi per la visione delle immagini, nel rispetto del citato art. 7, comma 1 *bis*, di Istituti di Vigilanza privati, dotati delle necessarie competenze tecniche e organizzative, previo convenzionamento con gli stessi che assumeranno, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 30 ter

Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, illeciti ambientali, tutela del patrimonio comunale

I sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana possono essere utilizzati dal Comune di Paderno Dugnano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di tutelare la sicurezza secondo le vigenti disposizioni legislative in materia e per le finalità più precisamente descritte al precedente art. 4.

Su tutto il territorio comunale possono essere posizionate un adeguato numero di telecamere modulari, con generazione di allarmi da remoto, per il monitoraggio attivo di luoghi determinati. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità,

esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

Le immagini possono altresì essere utilizzate da parte della Polizia Giudiziaria per indagini di iniziativa o delegate.

Le immagini possono essere visionate in modalità c.d. "*real-time*", anche dal personale della sala operativa di Protezione Civile comunale, ai fini dell'espletamento delle azioni rientranti negli ambiti di attività del sistema di Protezione Civile.

Le immagini possono altresì essere acquisite tramite telecamere portatili indossabili (c.d. *bodycam*) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. *dash cam*), volte a riprendere quanto accade durante gli interventi degli operatori e delle operatrici di Polizia Locale.

Le immagini potranno essere acquisite, con modalità conformi alla normativa vigente, anche attraverso sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. *droni*) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana e in ambito di Protezione Civile, sia per finalità di indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi inoltre di altri dispositivi di ripresa video e/o audio, comunque denominati, che si rendano necessari per le finalità di cui al presente regolamento, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica dei dispositivi attualmente usati, e da installare secondo necessità, qualora gli eventuali illeciti riscontrabili sul territorio non

siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del proprio sistema di videosorveglianza, localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le ordinarie misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non sono sufficienti a garantire il rispetto delle norme.

Al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, possono essere realizzati impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale, ivi comprese le relative aree pertinenziali.

Art. 30 quater

Rapporti con altre Forze di Polizia

Nel caso in cui Forze di Polizia chiedano l'accesso alle banche dati dell'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe, questo deve essere regolamentato al fine di definire:

- tecnologie con cui le Forze di Polizia si collegano alla banca dati;
- tipologia di azioni che sono concesse (consultazioni, interazioni con il sistema di gestione delle immagini, programmazione

degli allarmi, inserimenti di targhe nella *black-list* ecc.)

- soggetti autorizzati e livelli di accesso ai dati;
- regole di autenticazione;
- misure organizzative di protezione delle banche dati.

Art. 31

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. del RGPD ed alle disposizioni attuative e dagli artt. 37 e ss. del D. lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 32

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD.

Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 33

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano nello specifico i trattamenti di dati effettuati dal Titolare e la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi ivi applicabili, ed entro i limiti da questi ultimi imposti.

Specifici disciplinari potranno essere redatti di concerto tra la Giunta e il Supervisore al fine di regolare nello specifico determinati trattamenti inerenti il sistema di videosorveglianza.

Previa istanza da parte del Supervisore, nonché in ottemperanza ed entro i limiti, il contesto, le finalità e le modalità di quanto disposto dal presente Regolamento e dalle leggi ivi applicabili, spetterà altresì alla Giunta la scelta di adottare nuovi strumenti, sistemi e

tecnologie integrativi all'attuale sistema di videosorveglianza.

La Giunta dovrà specificare, per ogni nuova soluzione adottata:

- l'individuazione dei soggetti inquadrati nell'organigramma dell'ente che svolgeranno il ruolo di supervisori;
- le finalità del trattamento;
- le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
- la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
- l'architettura tecnologica generale dei sistemi di gestione dei dati;
- l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
- i tempi di conservazione dei dati e le modalità di cancellazione;
- le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare le informazioni con apposito provvedimento di organizzazione ogni qualvolta un trattamento subisca variazioni rilevanti.

In seguito all'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, rimane sempre in capo ai Supervisorì l'onere di adottare appositi atti che prevedano:

- l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
- la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del Titolare e la lista relativa al loro aggiornamento;
- la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
- l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini, sulla base delle necessità rilevate e in osservanza al principio di proporzionalità;
- l'eventuale introduzione di nuovi sistemi di geolocalizzazione, le cui caratteristiche di sicurezza siano compatibili con le prescrizioni della Giunta Comunale;
- l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati;
- l'aggiornamento delle informative e della cartellonistica;
- riscontrare le istanze degli interessati ed in genere l'esercizio dei loro diritti, previo confronto con il Responsabile della Protezione dei dati e del Titolare;

- notificare – nei casi previsti dalla normativa - tempestivamente al Garante, ed eventualmente agli interessati, eventuali violazioni dei dati personali, previo confronto con il Responsabile della Protezione dei dati e del Titolare.

Sarà sempre onere del Supervisore valutare le idonee garanzie e competenze offerte da tutti i fornitori coinvolti, nonché di chiedere alle ditte produttrici le specifiche delle tecnologie e dei sistemi utilizzati, ivi comprese le misure di sicurezza, che verranno individuate con apposita documentazione tecnica rilasciata dalla medesima Ditta produttrice, da conservare unitamente ai disciplinari adottati.

La Ditta produttrice dovrà fornire altresì le caratteristiche fisiche degli strumenti e la descrizione del loro funzionamento.

Le scelte implementative del Supervisore, effettuate sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta, dovranno sempre avere il fine di ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati, ed in particolare di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali.

Art. 34

Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di

revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza. In ogni caso ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata da parte del Consiglio Comunale.

Art. 35

Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Privacy come modificato dal D.lgs n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al Regolamento UE 2016/679 e al D. lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'Interno.